

SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO"

Ecc. mi Capitani Reggenti,

On. li Consiglieri,

il presente progetto di legge "Disposizioni per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio" intende introdurre nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino una disciplina contro questo aberrante crimine, che formò oggetto della Convenzione per la prevenzione e repressione di tale reato, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, entrata in vigore il 12 gennaio 1951 e ratificata dalla Repubblica di San Marino con Decreto Consiliare 25 ottobre 2013 n. 143. L'adesione alla Convenzione rientra tra gli impegni che il nostro Paese si è assunto a seguito dell'Esame Periodico Universale (Universal Periodic Review), che ha sostenuto nel febbraio 2011 di fronte al Gruppo di Lavoro per l'esame periodico universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Storicamente il termine "genocidio" venne coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin (1900-1959), unendo il prefisso *geno-*, dal greco razza o tribù, con il suffisso *-cidio*, dal latino uccidere, per designare una situazione nuova e scioccante per l'opinione pubblica. Dopo lo sterminio degli Ebrei posto in essere dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e l'istituzione di un apposito tribunale internazionale per punire tali condotte, la parola "*genocidio*" – intesa come *l'insieme di azioni progettate e coordinate per la distruzione degli aspetti essenziali della vita di determinati gruppi etnici, allo scopo di annientare i gruppi stessi - iniziò ad essere utilizzata nel linguaggio giuridico per indicare un crimine specifico, recepito sia nel diritto internazionale sia nel diritto interno di numerosi Paesi.*

Il 9 dicembre 1948, sull'onda dell'Olocausto, le Nazioni Unite approvarono la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio. In tale convenzione, il genocidio - crimine internazionale che gli Stati firmatari si impegnano a combattere e punire – viene definito come "ciascuno degli atti seguenti, commessi con

OH-



SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro".

Tale definizione è stata accolta anche dall'articolo 6 dello Statuto della Corte Penale Internazionale firmato a Roma il 17 luglio 1998, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in questa Repubblica con Decreto 26 aprile 1999 n.50 e tale definizione è oggi contenuta all'articolo 2 del presente progetto di legge ove si prevede, altresì, la pena della prigionia di settimo grado. Se dai fatti previsti, ne deriva la morte di una o più persone, si avrà un significativo inasprimento della pena: la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado.

Agli articoli 3 e 4, vengono prese in considerazione le ipotesi di accordo per commettere genocidio nonché di istigazione e apologia di detto reato, che è certamente uno dei peggiori crimini che l'uomo possa commettere in quanto comporta la morte di tante persone e la perdita di patrimoni culturali immensi. Essendo un crimine contro l'umanità, prevenirlo costituisce un obbligo da cui il nostro Paese non può esimersi affinché insane ideologie non abbiano terreno fertile.

La Repubblica di San Marino, storicamente ha sempre profuso un grande e attivo interessamento nel rispetto dei diritti della persona, nella difesa dei valori della pace e della autodeterminazione dei popoli, manifestando tenacia nel perseguire un impegno preciso per garantire la giustizia e la piena salvaguardia della dignità umana.

Considerate le finalità del presente progetto di legge, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Ventovini